



## TRIBUNALE DI TIVOLI

DECRET. N. 12/2020

Il Presidente

Viste le disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in forza delle quali sono rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile tutte le udienze ed è sospeso in tutti i procedimenti fino alla stessa data il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto ( art. 83, commi 1 e 2 )

Viste le eccezioni a tali disposizioni contenute nello stesso decreto legge ( comma. 3 )

Ritenuto

Che è perciò necessario disciplinare, ai sensi del comma 6 art. 83, le modalità odierne di accesso agli Uffici e di celebrazione delle udienze che eccezionalmente si dovranno tenere sino al 15 aprile p.v.

Che tale disciplina deve essere ispirata alla inderogabile esigenza di evitare spostamenti delle persone sul territorio senza effettiva necessità, nonché assembramenti e contatti tra le persone ( a distanza che non garantisce sicurezza per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19), ed inoltre deve tenere conto della particolare conformazione degli spazi nei nostri Uffici Giudiziari e del fatto che la gran parte del Personale è già stata collocata a casa propria in modalità di lavoro agile ( oggi anche ai sensi dell'art. 87 del citato decreto legge )

Sentito il Presidente della Sezione penale

dispone

fino al 15 aprile 2020 è interdetto l'accesso al pubblico al Tribunale ai sensi della lettera a del comma 7 art. 83 del decreto legge, se non per la partecipazione ai processi che vi si tengono

R

o per il compimento di attività comunque urgenti nonostante la attuale sospensione di tutti i termini processuali; il pubblico potrà utilizzare i mezzi di comunicazione telematica e telefonica per corrispondere ed ottenere, se consentito, una prenotazione per l'accesso ai sensi delle lettera *f* del comma 7 art. 83 del decreto legge;

i giudici provvederanno al rinvio di ufficio come disposto dal comma 1 art. 83 del decreto legge; ai giudici assegnatari del procedimento, secondo l'automatismo dei sistemi ministeriali, è delegata la dichiarazione di urgenza prevista dal comma 3 art. 83 del decreto legge;

le udienze penali e civili pubbliche saranno tenute a porte chiuse ai sensi lettera *e* del comma 7 art. 83 del decreto legge;

ai sensi della lettera *d* del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze penali i giudici provvederanno come segue:

- 1) tutti gli affari fissati in udienza nel periodo in questione sono rinviati per gli stessi incumbenti con decreto emesso dal giudice titolare fuori udienza, richiamando le previsioni del decreto legge n.18/2020 (art.83 comma 1) e l'art. 465 c.p.p., secondo uno schema tendenzialmente comune;
- 2) il differimento operato con tali modalità individuerà la data dell'udienza di rinvio tenendo conto dello stato del ruolo e della eventuale necessità di trattazione anticipata stabilita secondo i criteri di priorità tabellari, tendenzialmente privilegiando il più possibile una data unica per semplificare gli adempimenti di Cancelleria;
- 3) i provvedimenti di differimento di cui al punto 1 andranno immediatamente comunicati al PM in sede, al C.O.A. e alla Camera Penale, senza indicazioni dei nominativi delle parti, nonché notificati, in caso di rinvio a breve, alle parti con le modalità di cui all'art. 83 comma 14 DL 18/2020; si procederà gradualmente, in un secondo momento, invece, alle notifiche alle parti di tali provvedimenti in tutti gli altri casi; le notifiche verranno eseguite con l'applicativo SNT e con gli altri strumenti informatici indicati dal provvedimento DGSIA previsto dal comma 13 dell'art.83 dl 18/2020;
- 4) i rinvii disposti con i provvedimenti di differimento di cui al punto 1 vanno annotati subito a SICP e scaricati sui registri cartacei;
- 5) deve tenersi conto che ai sensi dell'art.83, comma 4, del d.l. 18/2020, «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»;
- 6) ai sensi dell'art.83, comma 3, del d.l. 18/2020, fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio applicata con le modalità di cui sopra i «[...] b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di

sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive»: tali affari verranno regolarmente trattati nell'udienza fissata;

- 7) verranno altresì tenute -ma solo a fronte di espressa richiesta di detenuti, imputati, proposti o dei loro difensori- le udienze nei seguenti: «1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione»;
- 8) la facoltà di chiedere la trattazione nei casi sub 7 si presume nota per legge: qualora non pervengano espresse istanze in proposito entro il termine di giorni due (esclusi i festivi e con orario di ricezione fissato alle ore 12:00) dalla data fissata per l'udienza, si procederà al differimento con le modalità indicate sub 1 e contestuale revoca dell'ordine di traduzione eventualmente disposto; in modo analogo potrà procedersi anche precedentemente se risulti acquisita espressa dichiarazione dai soggetti interessati che non intendono chiedere la trattazione del processo;
- 9) ai sensi dell'art.83 comma 3 lett. c) del d.l. 18/2020 devono essere tenute, infine, le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art.392 c.p.p., ma solo previa declaratoria da parte del giudice su richiesta di parte; il PM presenterà tali eventuali istanze possibilmente entro due giorni prima della data fissata per l'atto;
- 10) con apposita integrazione al *'Protocollo di Intesa per il deposito degli atti via PEC da parte degli Avvocati stipulato il 13 dicembre 2019'* sono state aggiunte all'elenco delle istanze consentite, e sino alla data del 31.5.2020, quelle di revoca e/o modifica di misure cautelari personali e reali: le comunicazioni per il parere di tali istanze vanno inoltrate alla PEC della segretaria del PM titolare dell'affare; gli eventuali spostamenti di personale che si rendessero assolutamente indispensabili per la consegna a mani degli atti alla procura della Repubblica sono concentrati in un'unica occasione giornaliera;
- 11) si è sperimentata positivamente la possibilità di espletare con collegamento a distanza gli interrogatori e le udienze di convalide riguardanti detenuti presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia: verrà seguita tale prassi in tutti i casi analoghi, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Gip/Gup;
- 12) coerentemente con le disposizioni emesse per fronteggiare l'emergenza sanitaria in oggetto garantendo i servizi essenziali, i presidi di Cancelleria sono destinati alla trattazione dell'attività urgente, secondo quanto stabilito anche dalle indicazioni già fornite dal Presidente del Tribunale con appositi ordini di servizio.
- 13) le udienze dibattimentali verranno celebrate esclusivamente nell'Aula di dimensioni più ampie collocata al piano primo del Palazzo del Tribunale, curando il massimo rispetto delle distanze tra coloro che vi intervengono.

ai sensi della lettera d del comma 7 art. 83 del decreto legge, per le udienze civili i giudici provvederanno come segue:



1. le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno svolte con scambio e deposito telematico di atti ai sensi della lettera *b* del comma 7 art. 83 del decreto legge;
2. le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno svolte mediante collegamenti da remoto ed il giudice impartirà le disposizioni necessarie e previste ai sensi della lettera *f* del comma 7 art. 83 del decreto legge;
3. le udienze che richiedono la presenza anche di soggetti diversi dalle parti ed i difensori saranno tenute in locale idoneo del Tribunale, curando di garantire il rispetto della distanza tra coloro che vi intervengono;

si pubblichino sul Sito Internet del Tribunale e si comunichi al C.S.M., VII Commissione, al Sig.

Procuratore della Repubblica, a tutto il Personale ed al Sig. Presidente del C.O.A. di Tivoli.

Tivoli, 20 marzo 2020.

**Il Presidente**

Stefano C. De Micheli  
